

Condividi

Allegato A



CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 17-BIS, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DI IMPOSTA	CODICE FISCALE		NUMERO PARTITA IVA	ĬĬ
COGNOME E NOME O DENOMINAZ	IONE		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
DOMICILIO FISCALE		1042	60 (88)	V2 1 1 1 1
VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	COMUNE	PROV

Disponibile *online*, il nuovo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che permette alle imprese committenti di verificare che le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, (che ha introdotto, nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'articolo 17-*bis*) in materia di ritenute negli appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Approvato lo schema di certificato che permette alle imprese committenti di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dal Decreto Fiscale



febbraio 2020, prot. n. 54730/2020, infatti, è stato approvistola!"௸eto" (allegato A) con cui gli uffici dell'Agenzia delle entrate potranno certificare la presenza dei requisiti, allegato B, indicati nel citato articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, ricorrendo alle informazioni presenti nel sistema dell'anagrafe tributaria e ai dati trasmessi dagli agenti della riscossione.

Si ricorda che il citato articolo 4, del <u>decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, conv., con mod., dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, reca una serie di misure volte sia a tutelare l'Erario nei confronti dell'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici sia per contrastare il dilagante fenomeno dell'omesso versamento dell'IVA. In particolare, per quel che interessa in questa sede, dispone, per mezzo dell'introdotto art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti;</u>

Nel dettaglio, comma 1 dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 impone ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, continuto e della subposte di impediali di impediali di impediali probesi per anno e committenti di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dal Decreto Fiscale



Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, chiecalafficial non to 1 compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il successivo comma 2 prevede che, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in reseautzieroendrelhisazerra io adeplateer vizioa paffind at ompirato romantaese ivoted la nure truib enzione e 200.000 euro. Approvato lo schema di certificato che permette alle imprese committenti di

verificare che le imprese appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dal Decreto Fiscale



corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il fitetta gnolegate ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tali obblighi, come previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 17-bis, non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Approvato lo schema di certificato che permette alle imprese committenti di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dal Decreto Fiscale



Requisiti lettera a) Verifica requisito Esistenza in vita do almeno Si verifica con riferimento all'ultima giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritesso di tre anni. the arrest Si verifica che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi Regolarità depli obblighi nell'ultimo trienzio, procedendo a ritroso con riferimento Michigan attel all'altimo giorno del mese oggetto della richiesta. Per effettuare il confronte tra versamenti registrati in conto fiscule e ricavi e compensi percepiti si considerano i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate Versamenti in conto fiscale nell'altimo trionnio. non inferiori al 10 per cento Si verifica che il totale dei versamenti in conto fiscale dei riceri e compettol registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni prosentate nell'altimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichianazioni modesime.

Tabella B - Requisiti previsti alla lettera lo 3 comma 5, art. 17-bis, D.Las. 241/97

Requisiti lettera b)	Verifica requisita		
Assempa debiti mme anddisfatti	"Rileveno le iscrizioni a ruelo o accortamenti enecutivi a avvisi di addicitio affidati agli agenti della risconnione relativi alle imposte sui redelti, all'imposte regionale sulle attiviti predattive, alle riterate e ai contributi previdentiali per importi superiori ad euro 50,000; per i quali i termini di pagamento siano scadati e siano ancora dovati pagamenti e non aiano in enzere provvadimenti di suspensione. La dispossizioni di cui al periodo precedente non ai applicano per le somme oggetto di picari di ratrazione per i quali non sio interventa decadenza". Per tale requisito rilevano esclusivamente i debiti riferiti imposte, riterate e contributi previdenziali, escludendo intermisi, usunioni al oneri diversi. La sussistenza del requisito deve escene verificata con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.		

eriore a

legato"

200.000 euro. Approvato lo schema di certificato che permette alle imprese committenti di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dal Decreto Fiscale



Il certificato è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all'emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell'esistenza di contestazioni in caso di cessione d'azienda, o attestante l'iscrizione all'Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

L'impresa può segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L'ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione. L'Agente della riscossione fornisce riscontro all'ufficio sulla consistenza dei carichi e relativi dettagli, secondo tempi e modalità definiti d'intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l'ufficio procede all'emissione di un nuovo certificato.

Tale certificazione ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 5 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, secondo cui sono esenti dall'imposta di bollo gli «Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, dorumente e compies priespiati e emperati di fini pledi applicazione ricella 200.000 euro. Approvato lo schema di certificato che permette alle imprese committenti di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dal Decreto Fiscale



leggi tributarie...». Il certificato è, altresì, esente dai tributi specimento che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge e pertanto la connessa attività svolta dagli uffici non può essere inquadrata nell'ambito dei servizi resi al cittadino di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.

Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020, recante: «Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», pubblicato il 06.02.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Approvato lo schema di certificato che permette alle imprese committenti di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dal Decreto Fiscale